**Rappresentanza ed elettività nelle assemblee cetuali del basso medioevo**

**e della prima età moderna**

**(Prima parte: le origini della pratica elettorale nel Parlamento inglese)**

In una celebre pagina dello *Spirito delle leggi* (1748), Montesquieu osserva che “gli antichi non conoscevano il governo fondato su un corpo di nobiltà e ancor meno *il governo fondato su un corpo legislativo formato dai rappresentanti di una nazione*”; e ciò perché essi non avevano “*un’idea esatta della monarchia*”(Libro XI, capp. VI/VIII). Solo in uno Stato monarchico, infatti, in cui un vasto popolo, nella varietà delle sue componenti, si rappresenta *di fronte ad un terzo* - cioè di fronte a un monarca, collocato in una posizione superiore ed esterna rispetto alle comunità di base che compongono tutto quanto il territorio statale – si danno le condizioni perché il governo rappresentativo cominci a mettere le sue prime radici.

L’osservazione è giusta e vale non solo per l’antichità, ma anche per il medioevo. Le origini remote delle costituzioni rappresentative odierne non stanno nelle pur raffinate istituzioni dell’autogoverno cittadino né in quella particolare pratica della rappresentanza che ad esse si accompagna. Finché una singola comunità cerca di darsi dei rappresentanti solo per autogovernarsi, cioè per rappresentarsi unicamente *di fronte a se stessa*, come accade per es. nell’ambito della esperienza comunale italiana, siamo ancora al di qua da una pratica di una rappresentanza anche solo lontanamente moderna. Su questo piano, **non si apre alcuno sviluppo storico importante, ma s’imbocca anzi un binario morto**. Tutta la pur ricchissima elaborazione istituzionale degli ordinamenti corporativi medievali non prelude affatto ad una evoluzione verso la rappresentanza di oggi. Le forme di rappresentanza e di elettività medievali sperimentate a questo livello, nel corso dell’età moderna diverranno sempre più sclerotiche e oligarchiche, fino a quando, a partire dal XVIII secolo, saranno più o meno ovunque cancellate dalle riforme illuministe e dalle rivoluzioni liberali. La radice vitale, invece, dell’esperienza rappresentativa medievale corrisponde alla situazione in cui le varie parti di un certo regno si danno dei rappresentanti per interloquire col loro comune sovrano. **E’ da questo tipo di pratica che traggono origine le costituzioni rappresentative contemporanee** (come quella inglese, che si è evoluta quasi senza soluzione di continuità dalla sua radice medievale fino all’Ottocento, quella americana, che ha riprodotto nel nuovo mondo i caratteri dell’esperienza britannica, o quella francese, la cui genesi, nel 1789, ha corrisposto alla trasformazione di una antica assemblea rappresentativa medievale in un parlamento a base individualistica).

1. **Rappresentanza d’identità e rappresentanza procuratoria**.

Ricapitolando dunque quanto già anticipato alla fine della clip precedente, possiamo dire che:

Accanto alla rappresentanza dei corpi di **fronte a loro stessi**, il basso medioevo sviluppa anche un altro tipo di pratica rappresentativa - quella con cui i corpi si rappresentano **di fronte a un terzo**, esterno rispetto alla propria organizzazione.

La prima, finalizzata a permettere a ciascuna *universitas* di agire e di manifestarsi, è affidata a un organo interno dell’organizzazione comunitaria stessa (rappresentanza ‘pars pro toto’, ‘repraesentatio identitatis’, rappresentanza ‘organica’). Il ricorso alla elezione serve qui soltanto a selezionare colui o coloro che dovranno svolgere una funzione prestabilita dall’ordinamento della comunità (cioè dai suoi statuti o dalla consuetudine che ne regola la vita). L’eventuale elezione del rappresentante non ha come scopo quello di trasferirgli un potere (di cui egli è già investito in base alla costituzione stessa del corpo), ma solo di designarlo per l’esercizio della carica.

Quando invece un corpo si rappresenta di fronte ad un terzo (per negoziare un accordo, per comunicare una volontà già perfetta, per assumere con esso un impegno etc.) , a prevalere è il modello di una rappresentanza-procura. Il rappresentante deve essere investito di un potere specifico, che non possiede in quanto organo dell’*universitas* e che gli viene conferito all’atto dell’incarico. L’elezione del rappresentante tende ad implicare qui il trasferimento di un potere dai rappresentati al rappresentante e a configurarsi quindi come una sorta di **mandato ad agire**.

Il caso più importante in cui ricorre questa fattispecie è l’elezione di un deputato destinato a rappresentare il singolo corpo comunitario all’interno di uno dei cosiddetti **pre- o proto-parlamenti** – quelle assemblee generali, cioè, che a partire dal XIII secolo molti sovrani europei cominciano a radunare con una certa frequenza per ottenere da essi il consenso necessario a compiere certi atti che essi non sono abilitati ad assumere da soli.

1. **Natura e funzioni delle assemblee cetuali**

Queste assemblee costituiscono un tratto molto comune degli Stati territoriali europei, soprattutto tra il XIII e il XVI secolo (per una panoramica circa la loro genesi, le loro tipologie e le loro funzioni cfr. articolo di Howard Lord su moodle *Le origini delle assemblee rappresentative nel medioevo* nonché mio file word *Una scheda sulla costituzione complessiva dello Stato premoderno*, che dedica qualche paginetta a questo tema).

Durante il medioevo e per un buon tratto dell’età moderna, il monarca di uno Stato territoriale è un personaggio dotato di poteri ancora assai circoscritti, non solo sul piano della effettività, ma anche a livello teorico. In particolare, esso si configura più come un supremo giudice, chiamato a risolvere i conflitti tra i sudditi, che come un supremo legislatore dotato di una volontà irresistibile. La sua autorità, in particolare, non arriva a disporre unilateralmente dei diritti dei governati (in primo luogo in campo fiscale, dove si parte dal principio che egli debba “vivere del suo”). Ogni qual volta, dunque, egli ha necessità d’imporre al suo popolo sacrifici ulteriori rispetto alle prestazioni ordinarie stabilite dal diritto feudale o dai patti specifici con cui ogni comunità gli si è sottoposta nel corso del tempo, è obbligato a convocare di fronte a sé i suoi sudditi per farsi abilitare ad emanare i provvedimenti corrispondenti. I giuristi medievali espressero per lo più questa necessità ricorrendo ad un brocardo ricavato dal diritto romano: **“Quod omnes tangit ab omnibus audiatur et approbetur”** , “ciò che riguarda tutti deve essere udito e approvato da tutti”. Questo principio si diffonde nel corso del XIII secolo; e ciò prima nella canonistica e nella pratica conciliare ecclesiastica (è invocato espressamente dal papa, infatti, nella convocazione di alcuni Concili ecumenici generali ) poi come giustificazione per la convocazione di vari parlamenti generali da parte di importanti sovrani secolari europei (Federico II 1222, 1244; Rodolfo d’Asburgo 1274; Edoardo I d’Inghilterra 1295 etc.). Più che un principio ‘democratico’, esso esprime una fondamentale regola di diritto processuale, quella del **contraddittorio necessario** . Il re è un giudice; e così come ogni giudice, per conferire una piena validità e opponibilità alle sue sentenze, deve prima convocare di fronte a sé le parti in causa, anche il re, per conferire validità a quella specie di sentenza generale che è la legge, deve pronunciarla al cospetto di tutti coloro che in conseguenza di essa vedranno modificati i loro rispettivi diritti. I primi parlamenti, in altre parole, erano visti come delle specie di grandi corti giudiziarie, nelle quali il principe amministrava quella parte della giustizia riguardante tutto quanto lo Stato. (E’ anche vero, d’altra parte, che in contesti del genere non poteva esistere alcun confine netto tra un consenso-accettazione (giudiziario) e un consenso-volizione (politico). L’assemblea diveniva inevitabilmente il luogo in cui i ceti del regno e il monarca intavolavano una discussione politica su ciò che era conforme o meno all’interesse generale del regno e sul modo migliore per conseguirlo, e dunque la sede di una continua negoziazione tra il re e le varie componenti socio-territoriali dello Stato).

In origine, il re convocava a queste adunanze, tramite un invito personale, soltanto i maggiori feudatari del regno, che vi intervenivano *iure proprio*. Poco per volta, però, la Corona si rese conto che, oltre a questi membri di diritto, vi erano molti altri soggetti che era essenziale coinvolgere in queste assemblee se il re voleva rendere giuridicamente indiscutibili anche nei loro confronti le proprie pretese fiscali (così il clero inferiore, la piccola nobiltà non immediatamente legata ai grandi signori, e soprattutto le città, dove si concentrava una parte enorme della ricchezza tassabile). Da questo allargamento progressivo delle assemblee nacque allora la necessità di introdurre delle forme di rappresentanza di questa popolazione ulteriore, i cui componenti non potevano evidentemente intervenire tutti di persona.

Questo tipo di rappresentanza persegue una finalità diversa da quella infracorporativa di cui si è detto nelle lezioni precedenti. Qui non si trattava più di designare qualcuno a svolgere una funzione il cui contenuto era già predeterminato dalla costituzione stessa di ogni corpo (fosse esso una città, una corporazione professionale, una associazione mutualistica, un monastero etc.), ma di inviare presso il sovrano qualcuno che fosse in grado, in misura più o meno ampia, di far assumere ai membri del corpo le obbligazioni richieste dal sovrano e accettate da tutta l’assemblea. Perché l’istituto funzionasse, era necessario che il rappresentante fosse abilitato ad impegnare i suoi danti causa, che dovevano quindi conferirgli a questo effetto qualcosa di simile ad un **mandato procuratorio**. L’elezione di questi rappresentanti assumeva allora il contenuto della attribuzione di una **delega di potere** da parte dei loro elettori: ed essi ‘stavano per’ qualcuno che era assente in quanto questo qualcuno li aveva investiti di uno specifico potere.

Difficoltà di ricostruire una storia generale dei sistemi elettorali parlamentari protomoderni per lcarenza di una letteratura secondaria mirata a questo specifico scopo. Si considerano per ora due sole esperienze – il Parlamento inglese e gli Stati generali francesi -. Loro forti differenze non solo tipologiche, ma anche di impatto istituzionale (gli Stati generali di Francia furono convocati, dal 1302 al 1614, solo 35 volte, mentre il Parlamento inglese è istituzione avente una continuità di funzionamento pressoché ininterrotta dal ‘200 in avanti. Le due istituzioni, d’altra parte, rappresentano bene i rispettivi estremi di impiego delle assemblee cetuali).

1. **Le origini della pratica elettorale nel Parlamento inglese**

La cronologia parlamentare del medioevo inglese, per quanto qui ci interessa, può essere scandita nelle seguenti fasi:

**1.** **All’inizio (prima età normanna)** la c.d. ‘Magna Curia’ (non ancora ‘Parlamentum’) è un’assemblea feudale a cui partecipano solo i ‘magnati’ laici (baroni) ed ecclesiastici (arcivescovi, vescovi e abati dei principali monasteri). Le sue competenze sono estremamente generiche (consilium e auxilium nei cfr. del re sia per l’attività giudiziaria, che legislativa, finanziaria e ‘internazionale’: ‘iurisdictio’ e ‘gubernaculum’) In progresso di tempo, da questo organo proteiforme si distaccheranno le funzioni propriamente giudiziarie (deferite alle Corti di Westminster) che di governo (deferite al Privy Council), restandole invece quelle normative, generali e particolari. Nessuna componente è ancora elettiva.

**2.** **Tra XII e XIII secolo** la composizione del Consiglio si allarga a tutti i “tenentes in capite”, cioè ai feudatari diretti della Corona ; la Magna Charta (1215), al suo art.14, stabilisce che costoro devono essere convocati, insieme ai baroni e ai dignitari dell’alto clero, tramite un bando generale emanato dallo Sceriffo (= principale ufficiale del re nelle Contee) ogni qual volta il Consiglio debba deliberare su un “auxilium” fiscale richiesto dal re.

**3. Prima metà XIII secolo.** La composizione si allarga ulteriormente a seguito di tre importanti tassazioni generali di tutto il Regno che si susseguono nel breve giro di 12 anni (1225, 1232, 1237), durante il tumultuoso regno di Enrico III. In occasione di esse vengono convocati anche alcuni **‘belted knights’** (Cavalieri: destinati poi a diventare il nucleo fondamentale della “landed gentry”) per ogni contea (o shire = porzione del regno approssimativamente corrispondente ad una provincia di oggi, con a capo un funzionario regio, lo Sceriffo) . Costoro sono nobili di rango inferiore, chiamati a partecipare per vincolare al pagamento delle tasse approvate da loro anche un insieme più vasto di persone loro sottoposte. Nella prima metà del Duecento, però, essi: **a.** non sono ancora eletti dal popolo della contea, ma nominati dallo Sceriffo; **b.** partecipano “on behalf of themeselves *and their villeins*” – cioè in rappresentanza di loro stessi e dei loro concessionari o affittuari (la loro capacità di ‘stare per’ qualcun altro è limitata ai loro vassalli: siamo ancora nell’ambito di una concezione personale dello Stato).

**4.** **Col** **“Parlamento” del 1254** (NB: è in questi decenni che si diffonde la nuova denominazione, in luogo di quella di “Council” o di “Magna Curia”) si registra la prima convocazione di rappresentanti eletti dal ‘popolo del territorio’. La formula del ‘writ’ (=ordine di convocazione) emanato in questa occasione dalla cancelleria di Enrico III ordina infatti allo sceriffo

“ut venire facias consilio nostro apud Westmonasterium … duos legales et discretos milites de comitato tuo, quos idem comitatus ad hoc elegerit vice omnium et singulorum eiusdem comitatus ad providendum una cum militibus aliorum comitatuum quos ad eundem diem vocari fecimus , quale auxilium nobis in tanta necessitate impendere voluerint” (“di far venire al nostro parlamento di Westminster due affidabili cavalieri della tua Contea , che la Contea avrà eletto in luogo di tutti coloro che appartengono alla Contea stessa (sia per ciò che riguarda l’interesse di ogni singolo come di quello collettivo) , al fine di procedere, assieme ai cavalieri delle altre contee che abbiamo fatto convocare per lo stesso giorno, alla approvazione di quegli aiuti che a noi vorranno accordare in una situazione di così grave necessità”).

I due cavalieri sembrano essere qui individuati, per la prima volta, come rappresentanti di tutta quanta una unità territoriale (“County” o “Shire”), e non più come vassalli mediati del re ( “essi non stanno al posto di un atomizzato e disperso gruppo di concessionari rurali, ma di una unità geografica che è anche una comunità”: Maddicott, p. 412).

Questa prassi di convocazione per alcuni anni restò ancora un caso isolato, ma nella seconda parte del ‘200 si impose definitivamente come una integrazione ordinaria del Parlamento (cfr. più sotto, “Model Parliament” di Edoardo I, 1295).

**[Osservazioni in margine al punto 4**:

* **a.** La scelta per una designazione elettorale dei Cavalieri alla metà del 200 origina da una iniziativa del re, e non da una richiesta dal basso. Le elezioni vengono introdotte per vincolare chi non è presente in parlamento a pagare le tasse, ‘come se’ lui stesso le avesse votate. Questo è così vero che per parecchio tempo il ruolo di MP non fu particolarmente ricercato e che proprio nel 1254 si fece fatica a trovare chi volesse accettare l’incarico (è certo che in almeno un caso lo Sceriffo locale procedette lui alla nomina perché nessuno voleva farlo).
* **b.** Diversamente da quanto accade o accadrà di lì a poco nel resto dell’Europa, la componente non-ecclesiastica e non-nobiliare del parlamento inglese non è, in origine, composta da rappresentanti delle città (“boroughs”), ma delle Contee. Diversamente dalla città, la Contea corrisponde a un’”area vasta” (nel Due-Trecento le contee inglese sono 37, diventeranno una cinquantina circa nei secoli successivi) e non ha carattere corporato (non è cioè concepita come una persona giuridica fornita di organi deputati ad esprimere una volontà comune, né tantomeno è titolare di un suo patrimonio, può stare in giudizio etc.): e proprio per questo, al fine di impegnare tutto quanto il popolo del territorio, in assenza di un qualche collegio ristretto che la rappresenti di fronte a se stessa, non si è potuto che fare ricorso al generico voto di tutti coloro che ne fanno parte. Come dicono i giuristi inglesi, la Contea non è una ‘comunità di diritti’, ma di ‘doveri’. Essa è una porzione del regno alla quale sono affidate funzioni di interesse generale, soprattutto relative alla amministrazione periferica della giustizia. Si può anche dire che la Contea è una ‘comunità di giudizio’, sulla quale il re scarica l’onere di amministrare in suo nome la giustizia in forma comunitaria (originaria ripartizione interna della Contea, a questo fine, in ‘hundreds’ o ‘centene’). Nel medioevo normanno compito principale della Contea è di fornire una serie di ufficiali ‘part time’ che servano il re a titolo gratuito in vari uffici locali a carattere giudiziario-amministrativo (es. Coroner, collettori fiscali, in origine lo Sheriff stesso, dal Trecento in avanti Justices of the peace, Constables etc.) e che soprattutto supportino i giudici itineranti reali nella loro amministrazione giudiziaria. I Cavalieri che, a partire dal 1254, cominciano ad essere eletti dai loro conterranei per rappresentare la Contea in Parlamento si esercitavano da molto tempo in questo tipo di funzioni locali, cosicché la nuova missione a cui furono chiamati, per quanto certo importante, non costituì una novità sconvolgente rispetto agli equilibri istituzionali del tempo].

1. **A partire dal 1295** (c.d **“Model Parliament”**) il Parlamento, che fino ad allora aveva avuto una fisionomia abbastanza incerta e cangiante, consolida una composizione-tipo che manterrà sostanzialmente inalterata fino al 1832. In esso vi è, accanto alla componente ecclesiastica (in quest’epoca anch’essa prevalentemente elettiva e pari a circa 100-120 membri) e a quella dei “tenants in chief” (i futuri membri secolari della Camera dei Lords), una rappresentanza di **due Cavalieri per Contea** (70 membri ) e (ora) di **due “burgesses” per ogni “corporated borough”** (160 membri ca.). Fin da allora fu a tutti chiaro che mentre i nobili rappresentavano solo se stessi, i chierici e soprattutto i cavalieri sedevano in parlamento **“in place of each and all of their county”** e quindi “for the community of the county” (la quale community doveva perciò ritenersi pienamente vincolata alle decisioni del parlamento). I ‘borghigiani’, invece, si aggiunsero solo a fine ‘200 (per l’avanti, le uniche città ad avere una rappresentanza riconosciuta in Parlamento erano i c.d. ‘Cinque Porti’, cioè cinque importanti centri portuali (tra cui ovviamente Londra) già menzionati per questo dalla Magna Charta). La preponderanza numerica dei borghi, peraltro, non deve indurre in errore: il loro peso politico restò a lungo contenuto, essendo i burgesses un po’ degli yes men, molto timidi e proni rispetto alla leadership aristocratica (le città furono immesse in Parlamento in folla generosa essenzialmente perché non ci fossero questioni sulla loro responsabilità fiscale).

Resta da vedere ora da chi e come fossero designati i membri elettivi del Parlamento. Nei borghi, ogni località adottò un proprio sistema di elezione (lo vedremo in seguito). Per le contee, invece, bisogna distinguere almeno due periodi:

1. **Fino al 1406** siamo in gran parte alle congetture. I documenti rimasti (soprattutto i “returns” degli Sceriffi) indicano che le elezioni dovevano essere fatte nelle “county courts” (“in plenu comitatu”), che all’epoca erano assemblee generali di tutti i membri della contea, riunite per l’occasione nel capoluogo della stessa. Con ogni verisimiglianza, queste assemblee dovevano svolgersi in modo assai informale e soprattutto essere aperte ad una platea di persone dai contorni piuttosto incerti (se nei comuni italiani la cittadinanza era un privilegio ben definito, quello di ‘membro di una contea’, legato com’era più alla soggezione a certi doveri che alla titolarità di determinati diritti, era più problematico da accertare con esattezza). Sicuramente, la designazione effettiva avveniva nell’ambito di circoli ristretti, formati da personaggi di rilievo: i quali però facevano sempre ratificare la loro designazione dall’assemblea del popolo nella piazza, proprio perché il senso della procedura, dal punto di vista del potere centrale, era quello per cui l’eletto doveva “**bind his constituents”,** cioè impegnare in anticipo tutta quanta la comunità della Contea a ciò che egli avesse concorso a deliberare in Parlamento. All’inizio, l’elezione stava più a cuore allo Sceriffo (che infatti continuava spesso a scegliere lui i deputati) che non ai votanti. [Es: nel 1318, un certo Matthew Crawthorne lamentò di essere stato scelto come uno dei due cavalieri della Contea del Devon “dal Vescovo di Exeter e da Lord Martin William, su assenso di altri buoni uomini di quella Contea… e presentato al plenum della county court dallo sceriffo”, ma che lo sceriffo stesso aveva poi “returned” (cioè dichiarato eletto) un altro candidato al suo posto “contro la volontà della detta comunità”: è chiaro qui che c’è un endorsement di pochi grandi notabili ed una ratifica più o meno formale da parte della comunità, anche se di essa lo Sceriffo non sembra tenerne alcun conto]. Di sicuro non vi erano procedure comparabili, per elaborazione e precisione, a quelle formalizzate, per es. negli statuti elettorali dei Comuni italiani. Quel che è certo è che l’incarico elettivo era soprattutto un **“burden”** per il parlamentare e una assunzione di responsabilità di fronte al sovrano per chi lo eleggeva (natura assolutamente non ‘democratica’ del mandato, che, su preciso input del re, veniva formulato nei termini più ampi e generici in modo da impegnare la comunità ad accettare tutto ciò che fosse scaturito dal voto del Parlamento).

Solo poco per volta, nel corso del Trecento, si cominciò a percepire che l’elettività poteva costituire un privilegio degno di qualche attenzione per la comunità locale. A questo processo dovette certo concorrere anche la formale separazione, nel 1341, tra House of Commons (borghigiani + Cavalieri) e House of Lords (feudatari di primo rango + ecclesiastici), che spinse a apprezzare meglio il valore della rappresentanza. Proprio in conseguenza di questa nuova percezione, si avvertì il bisogno di cominciare a regolamentarle in qualche modo, per evitare che esse fossero rimesse alla totale disposizione dello sceriffo. Nel 1406 fu dunque approvato uno “statute” (= legge del parlamento) in cui si stabilì:

1. che le elezioni stesse dovessero essere preannunciate pubblicamente dagli sceriffi almeno due settimane prima dello svolgimento;

2. che gli sceriffi non si limitassero a ‘ritornare’ a Londra solo i nomi dei due eletti della Contea, ma che annotassero anche, sul retro del documento di convocazione del parlamento (= “writ of summon”; “return” era detta appunto la comunicazione ufficiale degli eletti), i nomi di coloro che li avevano votati, accompagnati ciascuno dal sigillo del votante. Si trattava di documentare **il vero e proprio contratto intercorrente tra elettori ed eletti**, impedendo che lo sceriffo finisse per proclamare chi meglio gli pareva in base alla sua “affection” (inclinazione personale).

1. **Lo Statuto del 1430 e la definizione della soglia censitaria.** Proprio questi returns post-1406, di cui si conserva un buon campione, ci danno un’idea dell’ampiezza effettiva dell’elettorato di Contea. I documenti superstiti riportano in genere liste di qualche decina di nominativi, in ordine di status decrescente (dai “belted knights” in giù), per chiudersi talvolta con formule generiche del tipo “e molti altri ancora fino a 50, 100, etc.” [raramente di più]).Nonostante quindi che i numeri dei votanti fossero modesti, nel corso del ‘400 si registra un aumento della partecipazione elettorale tale da generare nei contemporanei un senso di scarsa controllabilità delle procedure corrispondenti, seriamente insidiate dalle manovre del re e dei Lords da una parte, e dall’altra dalla confusione che si creava al momento del voto in una situazione segnata dalla mancanza di qualsiasi formalizzazione del dell’elettorato. Già nel 1376 i Commons avevano presentato una petizione al re per ottenere che i Cavalieri di Contea fossero designati “par commune eleccion des meilleurs Gentz”. Respinta dal governo, essa viene ripresentata nel **1430** e stavolta accolta tramite la emanazione di un celebre “Statute”, destinato a rimanere in vigore fino al 1832. In esso, si stabilisce:

**a**. che la “franchise” (il diritto di voto elettorale) spettasse solo ai “freeholders” (=proprietari fondiari autonomi) residenti nella Contea e titolari di un reddito di almeno 40 scellini annui;

**b.** che gli stranieri (cioè chi risedeva fuori dalla Contea) non potesse votare.

L’intento dello statuto non era certo di introdurre un regime ‘timocratico’ di stampo greco-romano, ma solo di combattere lo “scandalo” frequente di elezioni caotiche, che finivano in risse anche sanguinose tra partigianerie opposte. Si voleva in sostanza escludere i “men of small property or of no worth”, i quali causavano disturbo al “gentle folk (les gentiles) and other men of the shires”. La soglia dei 40 scellini era molto al di sotto del reddito medio della gentry, non si voleva limitare l’elettorato, ma solo disciplinarlo: prova ne sia che nei returns degli sceriffi il numero dei votanti continuò ad aumentare sensibilmente anche dopo il 1430.

D’altra parte l’effetto della legge fu sicuramente molto diverso da qualsiasi rigido disciplinamento; e ciò perché:

1. non esisteva una anagrafe ‘amministrativa’ degli aventi diritto al voto, ma si prevedeva solamente che lo sceriffo, in caso di contestazione (e solo in questo caso), potesse procedere a un “**examination on oath**” del reddito di chi pretendeva di votare. Ciò significa che, finché la elezione era **“uncontested”** – cioè finché vi erano solo due candidati, come continuò a succedere nella gran maggioranza dei casi fino all’Ottocento - non vi era alcun controllo legale sulla titolarità del diritto di voto da parte dell’elettore;
2. la residenza era ancora più difficile da accertare: molti freeholders detenevano case con famiglie di servitori in più contee e la giurisprudenza delle Corti fu sempre molto generosa nel riconoscere quindi a chi si trovava in queste condizioni non solo il doppio voto, ma anche la possibilità di candidarsi in più Contee;
3. la categoria di freeholders era congenitamente incerta, essendo legata a un concetto di proprietà individuale soggetto a interpretazioni diverse, che rendevano estensibile il diritto di voto ad altri ceti (per es. copyholders o yeomen);
4. dal Cinquecento in poi furono messi in atto vari escamotages per estendere la franchise anche a chi, in termini di stretto diritto, non l’avrebbe dovuta avere secondo lo Statuto del 1430 (per es., ammettendo i titolari di redditi derivanti da rendite o da uffici pubblici di vario tipo).
5. la svalutazione della moneta nel corso del ‘500 concorse infine ad abbassare la soglia censitaria, rendendo il corpo elettorale molto più esteso di quanto si fosse pensato all’inizio.

**Morale:** il diritto di voto nelle Contee fu sempre relativamente ampio, benché ovviamente attribuito su base cetuale. Più che come un privilegio o un diritto, esso era una funzione a cui gli uomini della contea sottostavano nell’interesse generale e che generava in essi una precisa responsabilità fiscale; e proprio per questo continuò ad avere confini relativamente imprecisi.

**8. La procedura di voto nelle Contee**. Rispetto alla defatigante complessità delle procedure che abbiamo studiato per l’Italia comunale, le votazioni per il Parlamento inglese sembrano semplici, dirette e molto più simili alle nostre. Ogni avente diritto era chiamato ad esprimere il suo gradimento nei confronti di ciascuno dei due candidati e lo sceriffo, sempre in base allo Statuto del 1430, era tenuto a dichiarare eletti i cavalieri che avessero ottenuto **la maggioranza** dei freeholders partecipanti all’elezione. Linearità e rapporto diretto elettore-eletto: che però trova la sua spiegazione (non nella volontà di assicurare la trasparenza della procedura e lo stretto controllo degli elettori sul rappresentante, ma) nella esigenza del governo di vincolare i primi a ciò che veniva fatto approvare dal secondo in Parlamento.

L’elezione, inoltre, non era pensata come il prodotto di una serie di scelte individuali autonome, ma come l’espressione di una volontà collettiva indifferenziata e tendenzialmente unanime. Ad eleggere era la generalità della Contea, costituita (come recitava un passaggio dello Statuto del 1406) da “all those who are present in the shire court” (non era prevista alcuna soglia minima di partecipanti alla elezione, né si prevedevano metodi di alcun tipo per accertarsi del diritto degli elettori a partecipare alla elezione)..

La regola, perciò, era quella delle **“uncontested elections”** (= elezioni non competitive)**.** I personaggi di spicco della Contea si accordavano cioè sui nomi dei due candidati da presentare e l’”election day” si risolveva in una semplice **acclamazione** di costoro da parte della *county court*. Il metodo comune per l’elezione era quello “by voices”: i residenti nella contea convenuti nella piazza principale del capoluogo gridavano i nomi dei candidati da eleggere e lo sceriffo li proclamava. Nel corso del ‘500, si calcola che il **97%** delle elezioni di contea si svolgesse in questo modo. Le cose cambiano in parte nel corso della guerra civile (1642-1648); ma ancora nel Settecento, su 40 collegi di Contea, le elezioni contestate per ogni turno oscillavano fra le 3 e le 7. Anche quando l’elezione era competitiva, molto di rado a presentarsi erano più di tre candidati. Le classi dirigenti erano preoccupate dalle divisioni interne, potenzialmente lesive dell’onore dei candidati e degli elettori, e ponevano ogni impegno ad assicurare, tramite intense negoziazioni preelettorali, una elezione unanime, che era quindi considerata come l’elezione per eccellenza, l’unica corretta ed onorevole (bisogna attendere il second Reform Bill del 1867 perché le elezioni competitive comincino a prevalere su uncontested; e solo nel primo dopoguerra le uncontested elections si riducono a una esigua minoranza).

Quando poi l’elezione era contesa, era sì la maggioranza a decidere: ma a quale maggioranza si pensava? I metodi di votazione erano questi:

a. quello ordinario, si è già detto, era il metodo “**by voices**”: i supporters gridavano il nome del loro candidato e dal volume delle voci si desumeva chi aveva vinto (un metodo alternativo, ma meno comune, era quello “**by hands**”, per alzata di mano). Nel caso poi in cui lo sceriffo non riuscisse a capire quale ‘voce’ prevaleva sulle altre ricorreva al metodo successivo, cioè

b. “**by view**”: ovvero separando i supporters dell'uno e dell'altro candidato in due gruppi nella piazza o nell'aula in cui si votava. Solo quando, anche così, non fosse stato chiaro l’esito della competizione, si ricorreva al sistema

c. “**by poll**” (per conteggio): gli elettori sfilavano di fronte ad un seggio e dichiaravano a alta voce la loro preferenza.

Solo l’ultimo metodo assicurava l’applicazione di un rigoroso criterio maggioritario: ma è sicuro che per molto tempo esso non fu quello più praticato e neppure quello **ritenuto più legittimo** e naturale. Il conteggio dei voti era una extrema ratio, necessaria per gestire situazioni avvertite come patologiche dalla coscienza comune. Ancora nel 1555 un candidato sconfitto ricorse in giudizio contro lo sceriffo per aver proclamato erroneamente vincitore il suo avversario quando era invece lui ad avere riportato la maggioranza; ma la corte centrale respinse la domanda, osservando che lo Sceriffo non era tenuto a contare esattamente i voti favorevoli e contrari (non era infatti la “**polled majority**” ma la “**general majority**” a determinare il vincitore, in quanto l’assemblea era considerata come un unico soggetto). Solo tra fine Cinque e inizio Seicento la giurisprudenza si orientò per ritenere che quando un “poll” – un conteggio (poi un seggio) - fosse stato richiesto esplicitamente, esso doveva essere istituito; e ciò probabilmente in quanto lo Sceriffo era tenuto a procedere alla “examination on oath” nei casi di contestazione circa la titolarità o meno del diritto elettorale in capo a qualche votante (situazione, questa, che imponeva poi di contare i voti favorevoli e contrari). **NB:** era la comunità che eleggeva, non i singoli; e la comunità manifestava ‘coralmente’ la sua volontà, come se fosse davvero un soggetto ‘naturale’ indivisibile.

In ogni caso, anche il “poll” non fu associato mai alla segretezza del voto, che veniva espresso in pubblico di fronte a tutta l’assemblea degli elettori riuniti: carattere fortemente comunitario del voto e incompatibilità della segretezza con l’onorabilità di un gentiluomo (questa sarà ancora una delle differenze più marcate tra il sistema politico-elettorale inglese e quelli continentali post-rivoluzionari: solo col Ballot Act del 1872 verrà introdotto anche in Inghilterra il voto segreto).

1. **Il voto nei boroughs**. In Inghilterra erano riconosciuti come città, sul piano legale, solo i c.d. “boroughs”, cioè quei centri che avessero ricevuto una “**charter**” da parte del sovrano, con la quale si era riconosciuto loro il diritto di darsi un proprio governo autonomo. Questi “**corporate borughs**” o “royal boroughs” erano i soli centri abitati dotati di uno statuto pienamente corporativo che permetteva loro di staccarsi dallo spazio della Contea e di godere (al pari di quest’ultima) del privilegio di inviare due rappresentanti in Parlamento. Il numero dei boroughs andrà aumentando gradualmente tra la fine del medioevo e la piena età moderna, passando dalla ottantina che erano nel Trecento a circa 300 alla fine del Quattrocento a 462 al termine dell’età elisabettiana (cioè al principio del Seicento). I gentiluomini (membri della *gentry*) sono tuttavia ancora assolutamente prevalenti ai Comuni in forza della loro capacità di farsi eleggere nei borghi (in Inghilterra la campagna tende a prevalere sulla città, esattamente all’inverso di ciò che accade nella tradizione italiana). Ciò accadeva a causa della grande fragilità del sistema elettorale in vigore nelle città, che permetteva sconfinamenti e brogli di ogni tipo.

I metodi praticati nelle città per eleggere i propri rappresentanti in parlamento erano variegatissimi, e dipendevano in gran parte dalla costituzione interna delle città stesse. Accanto ad alcune organizzazioni urbane che lasciavano un certo spazio ai “freemen”, cioè ai semplici abitanti, molte di esse avevano regimi più o meno marcatamente oligarchici, nei quali le cariche si distribuivano essenzialmente per cooptazione. Nel corso del tardo medioevo e della prima età moderna, come un po’ in tutta Europa, anche in Inghilterra la tendenza all’oligarchizzazione nei governi urbani aumenta in modo fortissimo, favorita dalla Corona, che predilige governi cittadini gestiti da poche famiglie locali in quanto meno litigiosi e più efficienti.

Tradizionalmente, la storiografia inglese classifica i metodi elettorali in uso nei boroughs in 5 categorie:

1. **Potwaller boroughs**: il voto era riconosciuto a tutti coloro che possedevano una casa in città e “vi consumavano i loro pasti” (cioè ai veri residenti).
2. **Scot-and**-**Lot boroughs**: votava chi pagava le imposte locali.
3. **Freemen boroughs o open boroughs**: votavano tutti i semplici ‘cittadini’ del borgo (erano quelli in cui il voto spettava a una fascia più larga di persone, c.d. “open boroughs”).
4. **Corporation boroughs**: il voto era esercitato solo dal *mayor* e dagli *aldermen*, cioè da un gruppo ristrettissimo di titolari delle cariche locali.
5. **Burgage boroughs**: il voto era un privilegio esclusivo dei titolari di una “burgage tenure”, cioè di una particolare forma di proprietà semi-feudale. Erano quasi inevitabilmente destinati a divenire “pocket” o “rotten boroughs” (nel Settecento, in un caso famoso – quello del vecchio borgo disabitato di Old Sarum – questa ex città del tutto abbandonata da secoli continuava a inviare due deputati in Parlamento).

Nell’era preindustriale, quindi, l’elettorato dei borghi poteva oscillare in pratica da un massimo di alcune centinaia a poche decine di elettori.

**Per una conclusione**.

1. La pratica elettorale si afferma in Inghilterra non a seguito di una domanda dal basso, ma per una convenienza fiscale del centro. Il voto è un modo per rendere opponibile al contribuente le nuove imposte che il Parlamento via via approva. Ciò che ne determina l’introduzione è **il vincolo di obbedienza** implicito nell’atto di un voto-procura.
2. Nonostante che il voto per la Camera bassa sia per lo più esercitato come una facoltà individuale, esso è sempre imputato ad un qualche corpo collettivo di cui il singolo elettore è un semplice ingranaggio. Ciò è reso evidente dalle procedure elettorali adottate, che hanno una fortissima connotazione comunitaria. **Ad eleggere non è mai l’individuo come membro di una ipotetica comunità ‘nazionale’ di soggetti eguali, ma lo specifico corpo locale a cui questo individuo appartiene** (contea o borgo privilegiato) .
3. L’eletto è scelto in quanto personaggio naturalmente eminente di una certa comunità, e non in quanto portatore di una qualche connotazione politica di ordine generale. Per questo la gran maggioranza delle elezioni non sono competitive (o almeno non lo sono a livello elettorale). L’elezione è il riconoscimento della **naturale preminenza** dell’eletto.
4. Chi entra come eletto in Parlamento si fa quindi portatore di interessi e domande di tipo squisitamente particolare, la cui soddisfazione è presentata al centro come la contropartita della responsabilità fiscale che egli, con la sua presenza, fa assumere ai propri elettori (importanza cruciale delle **petizioni parlamentari**, da cui è derivata la capacità di iniziativa legislativa parlamentare).
5. Ciò non toglie che in Inghilterra **non si sia mai radicata la prassi del mandato imperativo:** ma ciò solo perché essa sarebbe stata incompatibile con tutta la politica della Corona, che fu sempre molto attenta a fare in modo che gli eletti non venissero in alcun modo vincolati a volontà troppo specifiche dei loro elettori.
6. Nonostante questo, a partire quantomeno dalla prima età moderna si era fortemente consolidata l’idea che il parlamento (inteso come “King in Parliament”, cioè come l’organo complesso formato dalle due camere e dal re) fosse l’organo rappresentativo di una nazione cetuale nella sua interezza. Come scriveva il giurista Thomas Smith negli anni ’70 del ‘500:

“Di rado e quasi mai voi troverete paesi e governi che siano assolutamente e puramente costituiti da una di queste tre forme semplici, spesso invece troverete un miscuglio di una forma con l’altra e il nome è dato da quella che ha una posizione di maggior prestigio rispetto alle altre o che governa prevalentemente … Il supremo ed assoluto potere del reame d’Inghilterra risiede nel Parlamento. Infatti come in guerra là dove si trovano il re, la nobiltà, i gentiluomini e i soldati, là vi è la forza e la potenza d’Inghilterra; così in pace e in sede di consultazione i baroni per la nobiltà e la parte più elevata della nazione; e i cavalieri, gli scudieri e i gentiluomini e i comuni per la parte più bassa si riuniscono e discutono ciò che è buono e necessario per la comunità, e dopo maturo esame entrambe le Camere lo approvano e poi il re stesso, in presenza di esse, consente e avalla”. Il Parlamento quindi “abroga le leggi, fa le nuove, regola le cose passate e future, modifica i diritti e le proprietà dei privati, legittima i bastardi, stabilisce forme di religione… detta le norme di successione della corona, stabilisce i sussidi per la medesima, le tasse pro capite e ogni genere d’imposta, concede amnistie ed indulti, riabilita nella persona e nel nome le persone in quanto Suprema Corte, condanna od assolve coloro che il re ha sottoposto a quel giudizio… Tutto ciò il Parlamento d’Inghilterra lo può fare … giacché si reputa che ogni inglese sia in esso presente , sia di persona, sia per **procura** o **mandato**, di qualsivoglia stato, grado o dignità o qualità che egli sia, dal monarca alla più infima persona d’Inghilterra”.

Quantomeno sul piano simbolico, la rappresentanza elettorale svolge già a questa altezza, in Inghilterra, una funzione decisiva nel plasmare una immagine dello Stato come persona unitaria, composta da tanti organi quanti sono i protagonisti costituzionali che concorrono alla produzione dell’atto legislativo.